

REGIONE
PIEMONTE
GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 221

Adunanza 23 luglio 2021

L'anno duemilaventuno il giorno 23 del mese di luglio alle ore 10:40 in via telematica, presso la sede indicata dal DPGR n. 29 del 10 marzo 2020, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello MARRONE, Vittoria POGGIO, Fabrizio RICCA, Andrea TRONZANO, ~~Chiara CAUCINO, Luigi Genesio ICARDI, Marco PROTOPAPA,~~ con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti gli Assessori: CAUCINO, ICARDI, PROTOPAPA

(Omissis)

D.G.R. n. 4 - 3579

OGGETTO:

Legge Regionale 10/02/2009, n. 4 - Regolamento n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - D.G.R. n. 27-3480/2016 - Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Usseaux 2021-2036. Approvazione.

A relazione del Vicepresidente CAROSSO

Premesso che:

- 1) il D.Lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 (Testo unico in materie di foreste e filiere forestali) all'art. 6, comma 6 indica che le Regioni, in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali;
- 2) la L.R. 10 febbraio 2009, n. 4, al fine di realizzare una razionale gestione del patrimonio forestale che tenga conto dei diversi aspetti ambientali connessi alla presenza del bosco sul territorio, prevede, all'art. 9, la definizione di un quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati gli obiettivi e le strategie da perseguire dato dal Piano Forestale Regionale e, all'art. 11, la programmazione e la gestione degli interventi selvicolturali attraverso lo strumento del Piano Forestale Aziendale (PFA), entrambi da approvarsi da parte della Giunta Regionale;
- 3) il Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) indica:
 - a) al Titolo II, capo I le procedure per la realizzazione degli interventi selvicolturali;
 - b) al Titolo II, capo II, art. 11, le procedure e le competenze per l'approvazione dei PFA;
 - c) al Titolo III le norme per la gestione dei boschi piemontesi;
 - d) al Titolo V le norme per la gestione del pascolo. In particolare, il comma 1 dell'art. 45 precisa quali siano le condizioni e i sistemi silvo-pastorali nei quali il pascolo in bosco è consentito; il comma 2 indica le deroghe che la struttura regionale competente in materia forestale può concedere mediante l'approvazione di Piani Forestali Aziendali;

4) la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 approva le indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA in attuazione dell'articolo 11 comma 2 della L.R. 4/2009. Le indicazioni approvate con tale deliberazione riguardano i PFA presentati ai competenti uffici regionali per la loro approvazione dalla data del 01/09/2016;

5) la D.G.R. n. 8-4583 del 23 gennaio 2017 approva il Piano Forestale Regionale (PFR) 2017-2027 ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 4/2009. Il PFR ha tra i suoi obiettivi la facilitazione della programmazione economica attraverso la diffusione della pianificazione forestale aziendale.

Richiamato il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che, all'art. 6, comma 4, lett. c-bis), esclude dal campo di applicazione della "Valutazione Ambientale Strategica" i Piani di Gestione Forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni".

Tenuto conto che:

1) la L.R. n. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità":

- istituisce la rete ecologica regionale in conformità alla direttiva 147/2009/CE del Consiglio, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale rete è composta, tra le altre aree, dal sistema delle aree protette del Piemonte e dai Siti facenti parte della rete Natura 2000;
- prevede che la Giunta regionale disponga, con propria deliberazione, le misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei Siti facenti parte della rete Natura 2000;
- dispone che gli interventi, le attività ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 vengano sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997;

2) le "Misure di Conservazione per la tutela della rete Natura 2000 del Piemonte" sono state approvate da ultimo con D.G.R. n. 24-2976 del 29 febbraio 2016. L'articolo 12, comma 1, lett. e) di dette Misure vieta il pascolo in bosco, fatto salvo per aree *"identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco"*;

3) con D.G.R. n. 53-4420 del 12 dicembre 2016 vengono approvate le Misure di conservazione specifiche per il Sito IT1110080 "Val Troncea" e con D.G.R. n. 7-4703 del 27 febbraio 2017 vengono approvate le Misure di conservazione specifiche per il Sito IT1110006 "Orsiera Rocciavré";

4) all'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie è stata delegata la gestione del Sito IT1110006 "Orsiera Rocciavré" con D.G.R. n. 36-13220 del 8/2/2010 e del Sito IT1110080 "Val Troncea" con D.G.R. n. 20-4765 del 13 marzo 2017.

Dato atto, come da istruttoria effettuata dal Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, che:

1) il Comune di Massello, capofila della convenzione tra i Comuni della Valle Chisone per la gestione associata delle proprietà forestali comunali, ha trasmesso la proposta di Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Usseaux con nota prot. ricevimento n. 25074 del 5 marzo 2020 per la sua approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi del Regolamento forestale. La proposta, come da documentazione agli atti del Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, risulta composta da:

- 01 - Relazione tecnica,
- 02 - Descrizioni particellare,
- 03 - Registro degli eventi e degli interventi,
- 04 - Carta forestale, in scala 1:10.000,
- 05 - Carta dei tipi strutturali, in scala 1:10.000,
- 06 - Carta delle Aree protette e Rete Natura 2000, in scala 1:10.000,
- 07 - Carta delle compartimentazioni, in scala 1:10.000,
- 08 - Carta dei boschi pascolabili e non pascolabili, in scala 1:10.000,
- 09 - Carta degli interventi, priorità e viabilità, in scala 1:10.000,
- 10 - Carta sinottico catastale in scala 1:10.000;

2) il Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio ha richiesto alcune modifiche e integrazioni agli elaborati presentati con propria nota prot. n. 76693 del 25 agosto 2020, formulate sulla base delle osservazioni contenute nella scheda di valutazione tecnica di IPLA S.p.A., inviata ai competenti uffici il 21 aprile 2020 prot. ric n. 35897 e, per quanto di competenza, dall'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie con nota prot. ric. n. 55665 del 26 giugno 2020. Il Settore Tecnico regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica non ha fatto pervenire ulteriori osservazioni;

3) il Comune di Massello con nota prot. ric. n. 42976 del 14 aprile 2021 ha trasmesso i nuovi elaborati revisionati;

4) il Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Usseaux riguarda complessivamente 1356,72 ettari, dei quali 950,38 boscati e 321,55 a gestione attiva nel periodo di validità del Piano stesso;

5) le superfici interessate dal Piano Forestale Aziendale:

A) ricadono per 565,08 ettari nella ZSC IT1110080 “Val Troncea” e per 37,12 ettari nella ZSC IT1110080 “Orsiera Rocciavré”.

L'Ente di gestione delle Aree delle Alpi Cozie, con determinazione dirigenziale n. 108 del 24/05/2021 trasmessa con nota prot. ric. n. 61354 del 26 maggio 2021 al Settore regionale Foreste, ha espresso giudizio positivo di valutazione di incidenza condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

A.a) qualsiasi intervento di nuova viabilità o anche di manutenzione di quella esistente, se ricadente nella ZSC dovrà essere oggetto di verifica di assoggettabilità alla valutazione di incidenza;

A.b) Il pascolo in bosco è consentito esclusivamente nelle zone individuate in cartografia dal PFA e con i seguenti accorgimenti:

- divieto di pascolo ovino, caprino, equino e bovino al di fuori delle aree previste nel PFA, consentendo esclusivamente il passaggio guidato degli animali per trasferirsi da un luogo ad un altro lungo la viabilità presente;

- divieto di pascolo caprino in bosco ad esclusione dei sentieri;

- carico animale adeguato al fine di ridurre i danni al suolo, il carico massimo ammesso è di 0,5 U.B.A. ha;

- il pascolo in bosco potrà attuarsi in modalità guidata per piccole mandrie (max 20 U.B.A.) o con utilizzo di recinti mobili;

- la stabulazione notturna e la mandatura non sono consentite in bosco se non nelle aree di interfaccia bosco pascolo (per una profondità max di 20 m dal confine tra pascolo e bosco) e in prossimità degli alpeggi;

- nei boschi pluriplani o dove si è inserita la rinnovazione su superfici superiori a 20 mq bisogna preservare la rinnovazione con ostacoli fissi;

- è vietata l'asportazione dei rami ad esclusione delle zone limitrofe agli alpeggi e lungo viabilità e sentieri, è possibile il depezzamento o l'accatastamento in piccoli mucchi;

- nelle zone dove sono previsti interventi selvicolturali di maturità il pascolamento andrà sospeso un anno prima del taglio e per i successivi 5 anni per il pascolo bovino e 10 anni per il pascolo ovino;

- nelle aree poste in rete Natura 2000 non è previsto il decespugliamento all'interno del bosco se non previsto in particolari azioni di miglioramento conservazionistico per la biodiversità. In altri casi è possibile in aree prossime agli alpeggi e ai punti di abbeverata;

B) in località Fraisse, interessano parzialmente una fonte di seme delle specie arbustive *Berberis vulgaris*, *Hyppocistis rhamnoides*, *Rhamnus alpinus* e *Rosa* sp. (Scheda 175 della Banca dati dei Boschi da seme della Regione Piemonte). La zona è prevalentemente di proprietà privata, mentre la parte comunale inserita nel Piano non è oggetto di interventi selvicolturali.

Nella Relazione di Piano viene segnalata la presenza di 1,5 ettari interessati da un bosco da seme, di cui alla scheda n. 48 (Soucheres basses - *Larix decidua*). Di tale presenza non è stato trovato riscontro nella Banca dati dei Boschi da seme della Regione Piemonte;

C) comprendono boschi a protezione diretta, così come individuabili in base al manuale "Selvicoltura nelle foreste di protezione diretta" della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. 27-3480 del 13/06/2016 di approvazione delle nuove indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA. Tali superfici sono state inserite nell'apposita compresa e la valutazione del ruolo protettivo è stata eseguita con la compilazione delle specifiche schede;

D) il Piano individua una compresa silvo-pastorale nella quale sono state inserite aree boscate attualmente pascolate o in cui si assiste ad un rinnovato interesse pastorale. Complessivamente la compresa riguarda 111,70 ettari; ai sensi dell'art. 45 comma 2 del Regolamento forestale, per 15,45 ettari viene chiesto l'esercizio del pascolo in deroga all'art. 45 comma 1 del Regolamento stesso.

Altre superfici pascolabili (66,19 ettari) vengono individuate nella compresa C (Larici Cembreti pluriplanari ad elevato valore naturalistico da monitorare) in accordo con l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie al fine di preservare le praterie poste all'interno dei boschi, per le loro funzioni naturalistiche che verrebbero sminuite se inserite in una compresa silvopastorale. Ai sensi dell'art. 45 comma 2 del Regolamento forestale, per 55,58 ettari viene chiesto l'esercizio del pascolo in deroga all'art. 45 comma 1 del Regolamento stesso.

Complessivamente il Piano individua 177,89 ettari di boschi pascolabili; per 71,03 dei quali viene richiesta autorizzazione all'esercizio del pascolo in deroga al comma 1 dell'art. 45 del Regolamento forestale;

6) il Piano Forestale Aziendale è stato adottato dal Consiglio Comunale di Usseaux con deliberazione n. 15 del 24 luglio 2020 come previsto dall'art. 11, comma 2, lettera a) del Regolamento forestale;

7) per i suoi contenuti il Piano Forestale Aziendale ottempera dal punto di vista tecnico a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-3480 del 13 giugno 2016 e in particolare risponde alle indicazioni metodologiche approvate con la deliberazione stessa;

8) il Piano Forestale Aziendale è funzionalmente collegato, con gli opportuni aggiornamenti, allo studio preliminare alla pianificazione forestale territoriale, di cui all'art. 10 c. 2 della L.R. 4/2009, condotto per la specifica Area forestale omogenea;

9) come indicato nella stessa relazione, il periodo di validità richiesto per il Piano Forestale Aziendale è di quindici anni, in coerenza con quanto previsto al 6° comma dell'art. 11 della L.R. 4/2009 a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive 15 stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2035/2036 (31 agosto 2036);

10) la richiesta circa l'esercizio del pascolo in bosco in deroga al comma 1 dell'art. 45 del Regolamento forestale può essere accolta per le ragioni addotte e tenuto conto dell'accordo dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie; il piano forestale in questione quindi può

essere oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale essendo state rispettate le norme sopra citate salvo le prescrizioni sopra indicate.

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra, provvedere, subordinatamente alle prescrizioni suindicate, all'approvazione del Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Usseaux, costituito dagli elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, al fine di:

- adeguare la gestione del patrimonio forestale regionale alla normativa forestale nazionale e regionale;
- concorrere al raggiungimento dell'obiettivo del Piano Forestale Regionale 2017-2027 di diminuire i costi di intervento in foresta facilitando la loro programmazione economica.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n-1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14/06/2021;

la Giunta Regionale unanime

d e l i b e r a

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, dell'art. 11 del Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) e della D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016, il Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Usseaux, riguardante complessivamente 1356,72 ettari, dei quali 950,38 boscati e 321,55 a gestione attiva nel periodo di validità del Piano stesso.

L'approvazione del Piano costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4; la realizzazione di tali interventi è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento forestale;

2) di stabilire che il Piano Forestale Aziendale ha validità di 15 anni dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive 15 stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2035/2036 (31 agosto 2036);

3) che il Piano Forestale Aziendale è costituito dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- 01 - Relazione tecnica e fascicolo controdeduttivo,
- 02 - Prospetto superfici,
- 03 - Descrizioni particellare,
- 04 - Dati parcelle monitoraggio,
- 05 - Registro degli eventi e degli interventi,
- 06 - Carta forestale, in scala 1:10.000,
- 07 - Carta dei tipi strutturali, in scala 1:10.000,
- 08 - Carta delle Aree protette, della Rete Natura 2000, in scala 1:10.000,
- 09 - Carta delle compartimentazioni, in scala 1:10.000,
- 10 - Carta dei boschi pascolabili e non pascolabili, in scala 1:10.000,
- 11 - Carta degli interventi, priorità e viabilità, in scala 1:10.000,
- 12 - Carta sinottico catastale in scala 1:10.000;

4) è fatto obbligo il rispetto di quanto previsto dal Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (Regolamento Forestale), salvo nella compresa silvo-pastorale nei boschi pascolabili della

compresa C per i quali è autorizzato il pascolo in deroga all'art. 45, comma 1 per complessivi 71, 03 ettari come da descrizione riportata nel paragrafo 15 della Relazione e secondo le Norme riportate nel paragrafo 15.2 della stessa Relazione (allegato 01 al presente atto), nella descrizioni della particelle rientranti in tale compresa (allegato 03 al presente atto) e nella Carta dei boschi pascolabili e non pascolabili (allegato 10 al presente atto);

5) di disporre che la sua attuazione nella ZSC IT1110080 "Val Troncea" e nella ZSC IT1110080 "Orsiera Rocciavrè" sia subordinata alle seguenti prescrizioni:

a) qualsiasi intervento di nuova viabilità o anche di manutenzione di quella esistente, se ricadente nella ZSC dovrà essere oggetto di verifica di assoggettabilità alla valutazione di incidenza;

b) Il pascolo in bosco è consentito esclusivamente nelle zone individuate in cartografia dal PFA e con i seguenti accorgimenti:

- divieto di pascolo ovino, caprino, equino e bovino al di fuori delle aree previste nel PFA, consentendo esclusivamente il passaggio guidato degli animali per trasferirsi da un luogo ad un altro lungo la viabilità presente;
- divieto di pascolo caprino in bosco ad esclusione dei sentieri;
- carico animale adeguato al fine di ridurre i danni al suolo, il carico massimo ammesso è di 0,5 U.B.A. ha;
- il pascolo in bosco potrà attuarsi in modalità guidata per piccole mandrie (max 20 U.B.A.) o con utilizzo di recinti mobili;
- la stabulazione notturna e la mandratura non sono consentite in bosco se non nelle aree di interfaccia bosco pascolo (per una profondità max di 20 m dal confine tra pascolo e bosco) e in prossimità degli alpeggi;
- nei boschi pluriplani o dove si è inserita la rinnovazione su superfici superiori a 20 mq bisogna preservare la rinnovazione con ostacoli fissi;
- è vietata l'asportazione dei rami ad esclusione delle zone limitrofe agli alpeggi e lungo viabilità e sentieri, è possibile il depezzamento o l'accatastamento in piccoli mucchi;
- nelle zone dove sono previsti interventi selvicolturali di maturità il pascolamento andrà sospeso un anno prima del taglio e per i successivi 5 anni per il pascolo bovino e 10 anni per il pascolo ovino;
- nelle aree poste in rete Natura 2000 non è previsto il decespugliamento all'interno del bosco se non previsto in particolari azioni di miglioramento conservazionistico per la biodiversità. In altri casi è possibile in aree prossime agli alpeggi e ai punti di abbeverata;

6) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La documentazione allegata al presente provvedimento è a disposizione sul Sistema Informativo Forestale Regionale (Sifor), nella sezione "Piani Forestali Aziendali", raggiungibile a partire da una delle seguenti pagine:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/gestione-bosco-taglio/pianificazione-forestale>

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sistema-informativo-forestale-regionale-sifor>.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Alberto CIRIO

Direzione della Giunta regionale
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 23 luglio 2021.

ez/